



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati,

dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70179 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 2/06/2025, vertente

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1* elettivamente domiciliato in Artena, via Stefano Serangeli n. 13 presso lo studio dell'avv. Maria Francesca Simeoni giusta procura in calce all'atto di citazione

e

Parte_2 (C.F. *C.F._2* *Parte_3* (C.F. *C.F._3* elettivamente domiciliati in Roma, via Policarpo Petrocchi n. 7 presso lo studio dell'avv. Carlo Delle Site che li rappresenta e difende giusta procura allegata in calce all'atto di comparsi di costituzione e risposta

nonché

Controparte_1 P.IVA *P.IVA_1* in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Policarpo Petrocchi n. 7 presso lo studio dell'avv. Carlo Delle Site che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta

Controparte_2 (P.IVA P.IVA_2 in persona del liquidatore p.t. elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n. 8, presso lo studio dell'avv. Elide di Pumpo che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di comparsa di costituzione e risposta;

Controparte_3 (C.F. P.IVA_3 , Controparte_4
(C.F. P.IVA_4 , Controparte_5 (C.F. P.IVA_5 , rimaste contumaci.

Conclusioni delle parti:

Per l'attore: *"Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertato il grave inadempimento posto in essere dai convenuti:*

- *in via principale dichiarare la risoluzione della scrittura privata stipulata in data 8 ottobre 2020, denominata "addendum" e di ogni altro accordo ad esso accessorio o strumentale.*
- *in via subordinata dichiarare i convenuti decaduti dal beneficio del termine e pertanto obbligati a versare immediatamente le somme residue al sig. Parte_1 .*
- *In ogni caso condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia ovvero secondo equità o a mezzo CTU. Con vittoria di spese, diritti ed onorari".*

Per i convenuti: *"affinché l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle altre comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia, voglia preliminarmente:*

- *ex art. 102 comma c.p.c., ordinare a carico dell'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CP_1 CP_1 ^{Con} CP_3 Controparte_4*

[...] Controparte_6 , Cloud Applications Managment S.r.l., Dott. [...] CP_7 e Avv. Andrea Palazzolo fissando il termine perentorio per la relativa notifica a carico dell'attore;

sempre in via preliminare:

- *accertare e dichiarare l'improponibilità e/o improcedibilità della domanda di controparte per la presenza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 1 ultimo capoverso dell'Addendum in data 08.10.2020, ut supra; in via gradatamente subordinata, nel merito*
- *accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e, per l'effetto, rigettarla in toto, anche alla luce del totale difetto di legittimazione attiva e/o della totale mancanza di interesse ad agire dell'attore ovvero, in ogni caso, per l'assenza di alcun inadempimento a carico dei convenuti;*
- *emettere comunque tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia;*

- condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge, con ulteriore risarcimento danni in favore degli odierni convenuti per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. ("lite temeraria"), liquidando il relativo quantum a carico dell'attore in via equitativa, ricorrendone ampiamente i presupposti di legge e di giustizia, come sopra argomentato e come verrà meglio dimostrato in prosieguo di giudizio".

Per la terza chiamata **Controparte_8** : "l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle superiori deduzioni ed eccezioni, per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, ovvero per quelle al-tre comunque risultanti e ritenute di legge e di giustizia, voglia:

- accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e diritto delle domande tutte proposte nel presente giudizio dal Sig. **Parte_1** e, per l'effetto, rigettarle in toto, anche alla luce del totale difetto di legittimazione attiva e/o della totale mancanza di interesse ad agire dell'attore ovvero, in ogni caso, per l'assenza di alcun inadempimento a carico di chiunque;

- emettere comunque tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e di giustizia;

- condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento in favore della società concludente delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali forfetarie (15%), IVA e CPA come per legge".

Per la terza chiamata **Controparte_2** : piaccia all' l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accertare e dichiarare infondate le domande tutte formulate nel presente giudizio dal Sig. **Parte_1** anche per la totale mancanza di legittimazione attiva da parte dello stesso e comunque perché nessun inadempimento è stato posto in essere dalla **Controparte_2** né tantomeno da chiunque, con riferimento proprio all'Addendum del 08.10.2020, che pertanto deve essere ritenuto tuttora pienamente valido ed efficace tra tutte le parti contraenti. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria".

All'udienza del 02/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, **Parte_1** agiva in giudizio avverso [...]

Parte_2 e **Parte_3** esponendo che:

- in data 10/08/2020 avrebbe concluso con i convenuti un accordo transattivo per la composizione di numerose controversie di natura societaria e personale legate alla comune partecipazione ad una serie di società ed all'esistenza tra loro di rapporti di lavoro;
- con il suddetto atto di transazione sarebbe stata pattuita una cessione delle partecipazioni da esso attore detenute in S2Italia per il tramite della società S2International per un prezzo complessivo di €1.400.000,00 da versarsi secondo le modalità meglio espresse nell'atto di citazione;
- parte del prezzo, quantificata in € 600.000,00 avrebbero dovuto essere pagata mediante la sottoscrizione di uno strumento assicurativo/bancario del tipo del tipo Ramo 1 a capitalizzazione mista costituito da esso attore in favore e nell'interesse dei figli e tale pagamento nel detto fondo avrebbe avuto pieno valore liberatorio per i convenuti;
- in data 8/10/2020 non avendo **Parte_2** la disponibilità dell'intera somma dovuta, le parti avrebbero deciso di dilazionare il pagamento in 69 mesi in rate di € 8.800 al mese ed una parte avrebbe dovuto essere versata mensilmente ai figli di esso attore;
- sarebbe inoltre stato previsto che il prodotto finanziario avrebbe dovuto essere scelto di comune accordo attraverso i professionisti avv. Andrea Palazzolo ed il dott. **CP_7** [...];
- a garanzia del pagamento sarebbe stata stipulata una cessione del credito vantato da **Parte_2** nei confronti della società **Pt_4** per la vendita di una partecipazione, con pagamento dilazionato nel tempo;
- i rapporti tra le parti si sarebbero poi incrinati ed i consulenti non avrebbero raggiunto alcuna intesa;
- al contempo l'avvocato Palazzolo si sarebbe dimesso dall'incarico mentre il dott. [...] **CP_7** avrebbe proceduto unilateralmente all'individuazione del prodotto finanziario, comunicandolo in data 06/04/2020 ed allegando unicamente la presentazione del prodotto finanziario prescelto;
- il suddetto comportamento sarebbe stato contrario alla previsione contrattuale in forza della quale, nel caso in cui i due consulenti non avessero trovato un accordo sull'individuazione dello strumento finanziario avrebbero, essi stessi, dovuto nominare un terzo con funzione di arbitro unico, o, in caso contrario, far ricorso al Presidente del Tribunale per il medesimo incumbente;
- il prodotto finanziario scelto non presenterebbe neppure le caratteristiche predeterminate dal contratto.

Chiedeva quindi la risoluzione dell'addendum per grave inadempimento dei convenuti nonché la decadenza da ogni dilazione di pagamento pattuita tra le parti.

Si costituivano in giudizio *Parte_2* e *Parte_3* i quali, nel contestare la domanda attorea:

- in via preliminare chiedevano l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c. nei confronti delle altre parti contraenti;
- nel merito evidenziavano che:
 - l'attore, una volta individuato il prodotto finanziario e sottoposto alla sua attenzione, oltre a non aver sollevato contestazioni, non si sarebbe neppure avvalso – come espressamente previsto nell'addendum – della clausola compromissoria al fine di risolvere eventuali contrasti concernenti il prodotto scelto;
 - l'omessa contestazione del prodotto scelto avrebbe comportato la tacita accettazione dello stesso, essendo del resto anche del tutto in linea con le esigenze manifestate dall'attore all'atto della sottoscrizione degli accordi;
 - l'odierno attore non sarebbe legittimato ad agire, posto che i terzi beneficiari e destinatari finali del contratto (e dunque del pagamento della somma di €600.000,00) sarebbero i figli dell'attore, avendo le medesime parti in causa concluso altresì un contratto di cessione di crediti a titolo gratuito nei confronti del terzo (in data 8/10/2020);
 - l'odierno attore avrebbe incardinato ulteriori giudizi al fine di ottenere il pagamento della medesima somma (come meglio elencati nell'atto di comparso di costituzione e risposta);
 - la domanda attorea, nel merito, sarebbe ad ogni modo del tutto infondata avendo, essi convenuti, adempiuto alle obbligazioni assunte con l'accordo.

All'udienza del 26/04/2022, giusta verbale in atti, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società *Controparte_1* *Controparte_3*

Controparte_4

Controparte_6

, [...]

CP_5

Si costituiva pertanto in giudizio la società *Controparte_1*, la quale, premesso di aderire alle eccezioni svolte dai convenuti già costituiti, precisava inoltre la sua estraneità al giudizio in questione in considerazione del fatto che le doglianze dell'attore sarebbero

circoscritte alle sole obbligazioni inerenti alla posizione del predetto e degli altri convenuti dedotte nell'*addendum*, esclusivamente tra essi intervenuto. Instava quindi per il rigetto della domanda attorea.

Si costituiva, altresì, in giudizio la società *Controparte_2*, la quale preliminarmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le domanda svolte dalla parte attrice; deduceva inoltre nel merito l'infondatezza delle stesse.

Le società *Controparte_3*, *Controparte_4*, *Controparte_5* ancorchè convenute in giudizio non hanno inteso costituirsi pertanto all'udienza del 18/10/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.

Con ordinanza del 2/06/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalle società nei confronti delle quali è stata ordinata l'estensione del contraddittorio. Ciò in ragione del fatto che, a prescindere dal perimetro entro cui va circoscritta la domanda attorea, le stesse sono parti dell'*addendum* fatto oggetto di una domanda di risoluzione. Pertanto, un'eventuale statuizione di segno positivo sul punto condurrebbe necessariamente alla caducazione del vincolo contrattuale tra tutte le parti che l'hanno sottoscritto, non potendo la risoluzione operare solo relativamente ad alcune di esse.

A tal riguardo si veda anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale *"la domanda diretta ad ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto con pluralità di parti deve essere proposta nei confronti di tutti i contraenti, non potendo un contratto unico essere risolto nei confronti soltanto di uno dei soggetti che vi hanno partecipato e rimanere in vita per l'altro o gli altri stipulanti"* (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9042 del 05/05/2016).

Analogamente va respinta l'eccezione di compromesso sollevata dai convenuti, non potendosi attribuire valenza di clausola compromissoria alla previsione contrattuale contenuta al secondo capoverso del punto 2) dell'*addendum*. Invero, detta pattuizione, laddove prevede che qualora gli esperti nominati dalle parti non riescano ad individuare un idoneo prodotto finanziario detto compito sia demandato ad un terzo arbitro, sembra piuttosto integrare l'ipotesi di deferimento ad un terzo del compito di determinare il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1349 c.c.. Analogamente, nella detta clausola non si fa – rispetto a tale specifico

punto - riferimento ad eventuali controversie da dirimere innanzi all'arbitro individuato dalle parti.

Né dalla lettura di detta clausola è dato evincere che l'inadempimento dell'obbligo della nomina del terzo, possa rendere improcedibile la domanda giudiziale finalizzata ad ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale.

In questa prospettiva, la clausola si limita piuttosto a gravare gli esperti, nominati dai contraenti, in ipotesi di disaccordo sul prodotto finanziario maggiormente confacente con le esigenze dell'attore, dell'obbligo di nominare un terzo cui demandare il medesimo compito.

Detta clausola, in altri termini, essendo rivolta ai soli professionisti nominati dalle parti ed al precipuo fine previsto dall'art. 1349 c.c., non limita in alcun modo il diritto dei contraenti di proporre l'azione di risoluzione dell'addendum dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Procedendo ora alla disamina nel merito della causa, è anzitutto utile ricordare che la domanda attorea ha ad oggetto la domanda di risoluzione dell'*addendum* all'accordo di transazione concluso tra l'attore *Parte_1* e *Parte_2* *Parte_3*

Controparte_1

Controparte_3

Controparte_9

Controparte_6

Controparte_10

per grave

inadempimento, in tesi, imputabile ai convenuti *Pt_1*

In particolare, al fine di comprendere la portata dell'*addendum*, occorre – in ragione della sussistenza di un collegamento finalizzato ad un più puntuale regolamento dell'assetto di interessi relativo all'obbligazione di pagamento di quota parte del prezzo pattuito in transazione- richiamare parte dell'oggetto dell'accordo transattivo concluso tra le medesime parti in data 10/08/2020.

Con esso queste ultime hanno inteso comporre una pluralità di contrasti confluiti nei giudizi elencati nell'accordo stesso (pagg. 2 e ss.) prevedendo, per quel che qui interessa, all'art. 2.5 che “ *Parte_1* *n.q. di amministratore di* *Controparte_4* *si impegna ora per allora a cedere a* *Parte_2* *e* *Parte_3* , che si impegnano ora per allora ad acquistarla per sé o per persona fisica o giuridica da nominare al prezzo di € 800.000,00 l'intera partecipazione detenuta da S2I International in S2I Italia. Il prezzo è regolato come segue: 1) €400.000,00 da pagarsi all'atto di cessione; 2) €400.000,00 in rate 3 annuali di pari importo, da pagarsi entro il 30/06 di ciascun anno solare a partire dal 2021 (.....)”.

All'art. 2.9 è poi previsto che “PGVD e DM si impegnano inoltre a versare, sempre a titolo transattivo, a ^{Co} l'ulteriore importo di €600.000,00 secondo le seguenti modalità, così ripartita: 1) €300.000,00 entro 5 giorni dalla data di cessione sopra richiamato; 2) €300.000,00 entro il

30/06/2021. I detti importi saranno pagati direttamente in uno strumento assicurativo/bancario del tipo Ramo 1 a capitalizzazione mista costituito da ^{Co} in favore e nell'interesse dei figli e tale pagamento nel detto fondo avrà pieno valore liberatorio per PGVD e DM".

All'art. 2.10 è infine previsto che "lo strumento assicurativo/bancario del tipo ramo 1 a capitalizzazione mista, costituito da ^{Co}, intestato ai figli, dovrà avere finalità conservativa del patrimonio, garantire una rendita costante nel tempo e non essere riscuotibile prima dei 10 anni dalla data di sua costituzione".

Con l'addendum in argomento, sottoscritto in pari data, ad ulteriore specificazione delle richiamate clausole, le parti hanno precisato che "essendo difficoltosa la possibilità di giungere all'individuazione di un adeguato prodotto finanziario entro la data di perfezionamento dell'operazione, le parti condividono che le somme pari ad € 8.800,00 di cui all'art. 2.9 dell'atto di transazione verranno versate con rate mensili pari ad €8.800,00 della durata massima di 69 mesi a partire dal mese successivo a quello della sottoscrizione del presente atto. La somma di € 8.800,00 mese sarà così suddivisa: €1.400 mese direttamente in favore di ciascun dei figli del sig.

Persona_1 e Per_2 sui seguenti conti correnti (...).

La restante somma di € 6.000,00 al mese, per i primi sei mesi, sarà trattenuta in deposito fiduciario dal sig. Parte_2, che non potrà disporre in alcun modo, in attesa che venga individuato lo strumento/bancario costituito in favore e nell'interesse dei due figli. Per individuare la soluzione più idonea circa lo strumento assicurativo/bancario da costituire in favore e nell'interesse dei due figli di Parte_1, con il presente atto, vengono delegati, con ogni più ampio potere, il dott.

Persona_3 CP_7 ed il prof avv. Andrea Palazzolo (...). Ove i predetti delegati non raggiungano entro sei mesi, un accordo sul prodotto assicurativo/bancario costituito a favore e nell'interesse dei figli di Parte_1, gli stessi delegati saranno tenuti a nominare un terzo con funzione di arbitro unico, che deciderà secondo i termini delle presenti intese negoziali, sulla destinazione dei fondi nell'interesse dei figli(..). In caso di disaccordo sulla nomina la parte che vi è interessata potrà fare ricorso al presidente del Tribunale di Roma affinché proceda alla nomina".

L'odierno attore si duole del fatto che, a dispetto di tale ultima previsione contrattuale, a seguito delle dimissioni rassegnate dal Palazzolo, la scelta del prodotto assicurativo sarebbe avvenuta unilateralmente ad opera del solo dott. CP_7, il quale avrebbe peraltro scelto un prodotto non in linea con le caratteristiche pattizamente convenute, integrando una siffatta condotta un inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione dell'addendum stesso.

In proposito, deve anzitutto rilevarsi che a corredo delle dette scritture, le parti Parte_2 e Parte_1 hanno altresì sottoscritto un contratto di cessione gratuita di crediti in favore di terzo in data 8/10/2020 con cui è stato, tra l'altro, previsto che "(...) il sig. Parte_2

*intende con il presente atto procedere alla cessione a titolo gratuito al sig. **Parte_1** ex art. 1411 e ss c.c. tutti i propri diritti di credito a valere sul contratto di cessione di quote sopra riferite per un importo pari ad €600.000,00 a vantaggio dei nipoti **Persona_1** e **Parte_5** ; il sig. **Parte_1** interviene pertanto nel presente atto, quale stipulante nell'interesse dei figli la cui adesione alla presente avrà il solo effetto di rendere irrevocabile la stipulazione nei loro confronti (...)"*.

È bene precisare che la cessione ora menzionata rappresenta adempimento dell'obbligazione assunta da **Parte_2** all'atto di sottoscrizione dell'*addendum*, innanzi menzionato, nella parte in cui è previsto all'art. 3 che *"le parti stabiliscono di comune accordo a garanzia della prestazione indicata al punto n. 1 dell'addendum, il sig. **Parte_2** si impegna a sottoscrivere una cessione, a titolo gratuito, di tutti i propri diritti di credito sopra riferito al punto D delle premesse, per un totale di €600.000,00 nei confronti dei figli di **Parte_1** "*.

Illustrati nei termini sin qui esposti i rapporti intercorsi tra tutte le parti in causa può affermarsi, circoscrivendo la disamina alla sola parte di essi dalla quale trae origine la causa in commento, che l'intero assetto di interessi così compendiato è senza dubbio diretto a beneficiare i figli di **Parte_1** dando luogo in tal modo ad una fattispecie di contratto a favore di terzo di cui all'art. 1411 c.c.

È pertanto utile puntualizzare che a mente dell'art. 1411 c.c. *"è valida la stipulazione a favore di terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto"*.

Requisito imprescindibile per configurare un contratto a favore del terzo, sono, oltre all'accordo esplicito tra promittente e stipulante, l'indicazione del terzo beneficiario, essendo all'uopo sufficiente la sua determinabilità, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo, anche per *facta concludentia* dell'attribuzione in proprio favore (cfr. Cass. sent. n. 15442/2021).

In coerenza con quanto precede, sussiste nel caso in commento "l'accordo esplicito" tra promittente e stipulante, posta la manifestazione di volontà espressa da parte del [...] **Pt_1** di voler (secondo le modalità stabilite nell'*addendum* compresa l'individuazione del prodotto finanziario da intestare ai di lui figli) procedere all'attribuzione della somma di €600.000,00 in favore dei di lui figli.

Analogamente, è indubbio che questi ultimi – nella loro qualità di terzi beneficiari – hanno inteso profittare avendo essi sottoscritto, in data 12/07/2021, il prodotto PAC di Poste sul quale dovevano – per espressa previsione contrattuale – confluire le somme a loro destinate in (all.ti 22 e 23 mem. 183, comma 6, n. 3 convenuti).

Si rammenta che nello schema contrattuale del contratto a favore di terzo una volta intervenuta l'accettazione (anche per *facta concludentia*) da parte del terzo, quest'ultimo acquista la titolarità del diritto, ancorché la titolarità del rapporto rimane in capo allo stipulante ed al promittente. Tuttavia, una volta che il terzo ha acquistato il diritto, esso è l'unico legittimato ad agire per la risoluzione del contratto per inadempimento essendo la prestazione ivi dedotta rivolta a suo beneficio.

In proposito, come opinato dalla Suprema Corte di Cassazione “*nel contratto a favore di terzo, una volta che il terzo beneficiario abbia aderito alla stipulazione anche mediante comportamenti concludenti (come l'utilizzo della prestazione oggetto del contratto), la legittimazione ad agire per far valere i diritti nascenti dal contratto, ivi compresa l'azione di risarcimento del danno per inadempimento, spetta esclusivamente al terzo beneficiario e non anche allo stipulante. Tale principio trova applicazione quando il contratto sia idoneo a far acquisire direttamente il diritto al terzo, senza necessità di un'ulteriore attività esecutiva del promittente. La legittimazione esclusiva del terzo si desume dal disposto dell'art. 1411, comma 3, c.c. che prevede il ritorno della prestazione in capo allo stipulante solo in caso revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo. L'interesse dello stipulante alla conclusione del contratto anche se di natura morale o affettiva non è sufficiente a fondare una legittimazione concorrente con quella del terzo beneficiario*” (cfr. Cass. n. 10692/2021).

Conclusivamente, deve dichiararsi il difetto di legittimazione attiva di Parte_1 in relazione alla domanda di risoluzione dell'*addendum*.

Le considerazioni che precedono valgono altresì per l'ulteriore domanda proposta in via subordinata volta all'accertamento della decadenza del beneficio del termine concesso per l'adempimento con contestuale condanna dei convenuti a corrispondere l'intera somma in favore di esso attore. Vieppiù in considerazione del fatto che una siffatta domanda tende alla soddisfazione di un diritto che, per inequivoca volontà espressa dalla medesima parte attrice, è stato trasferito in capo a terzi designati dallo stesso attore nella sua qualità di stipulante.

Conclusivamente, la domanda attorea va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I. respinge la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Parte_3* , [...] *Parte_2* e delle litisconsorti necessarie *Controparte_1* *Controparte_3* *Controparte_9* *Controparte_6* [...] , *Controparte_10*
- II. Condanna la parte attrice a rifondere nei confronti dei convenuti e delle terze chiamate in causa le spese del presente giudizio che si liquidano
 - a. in favore di *Parte_3* , *Parte_2* e *Controparte_12* [...] in complessivi € 14.598,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
 - b. in favore di *Controparte_2* in € 14.598,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
- III. dichiara la non ripetibilità delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e le ulteriori parti non costituite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 22/12/2025.

Il Giudice rel.

Dott. Stefano Iannaccone

Il Presidente

Dott. Giuseppe Di Salvo